

Parti

Ricorrente: Citroën Commerce GmbH

Convenuta: Zentralvereinigung des Kraftfahrzeuggewerbes zur Aufrechterhaltung lauterer Wettbewerbs eV (ZLW)

Dispositivo

L'articolo 3 della direttiva 98/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa alla protezione dei consumatori in materia di indicazione dei prezzi dei prodotti offerti ai consumatori, letto in combinato disposto con gli articoli 1 e 2, lettera a), della stessa direttiva, dev'essere interpretato nel senso che le spese di consegna di un autoveicolo dal produttore al concessionario, che sono a carico del consumatore, devono essere incluse nel prezzo di vendita di tale veicolo indicato in una pubblicità effettuata da un commerciante qualora, tenuto conto di tutte le caratteristiche di tale pubblicità, essa contenga, agli occhi del consumatore, un'offerta relativa a detto veicolo. Spetta al giudice del rinvio verificare se tali condizioni siano soddisfatte.

⁽¹⁾ GU C 462 del 22.12.2014.

**Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 19 giugno 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale
proposta dallo Hanseatisches Oberlandesgericht Hamburg — Germania) — procedimento penale a
carico di Piotr Kossowski**

(Causa C-486/14) ⁽¹⁾

**[Rinvio pregiudiziale — Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen — Articoli 54 e 55,
paragrafo 1, lettera a) — Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea — Articolo 50 — Principio
del ne bis in idem — Ammissibilità dell'azione penale nei confronti di un accusato in uno Stato membro
dopo la chiusura del procedimento penale avviato a suo carico in un altro Stato membro da parte della
procura senza un'istruzione approfondita — Assenza di esame della causa nel merito]**

(2016/C 335/08)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Hanseatisches Oberlandesgericht Hamburg

Imputato nella causa principale

Piotr Kossowski

Con l'intervento di:

Generalstaatsanwaltschaft Hamburg

Dispositivo

Il principio del ne bis in idem sancito all'articolo 54 della Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmata a Schengen (Lussemburgo) il 19 giugno 1990, letto alla luce dell'articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, deve essere interpretato nel senso che una decisione del pubblico ministero che pone fine all'azione penale e conclude definitivamente, salvo riapertura o annullamento, il procedimento di istruzione condotto nei confronti di una persona, senza che siano state irrogate sanzioni, non può essere considerata una decisione definitiva, ai sensi di tali articoli, qualora dalla motivazione di tale decisione risulti che il suddetto procedimento è stato chiuso senza che sia stata condotta un'istruzione approfondita, laddove la mancata audizione della vittima e di un eventuale testimone costituisce un indizio dell'assenza di un'istruzione siffatta.

⁽¹⁾ GU C 16 del 19.1.2015.